

CASSAZ. SEZ.2 SENT. 0457 DEL 25/02/63

Ai sensi e per gli effetti della legge 2 marzo 1949 n.143 relativa alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, l'attività svolta dal professionista presenta oggettivamente le caratteristiche del progetto esecutivo, quando il relativo elaborato contenga la chiara identificazione della costruzione da eseguire con disegni d'insieme in numero e scala idonei a consentire l'individuazione dello sviluppo completo e particolareggiato dell'opera, in uno a tutti i dati e calcoli necessari alla sua concreta attuazione, anche da parte di persona diversa da progettista.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità tecnica dell'opera e della sua eventuale progettazione - ove sia anche progettista - nonché dell'impostazione generale del cantiere, dei tempi di costruzione e impartisce le direttive generali che spetta all'assistente tradurre in atto e fare osservare; ma non è tenuto a una continua presenza in loco (arg> ex artt. 29 e 56 della legge 2 marzo 1949, n.143).